

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno **(26.06.2020)**, in Signa (FI), Frazione San Mauro a Signa, Largo Misericordia n. 8 presso la sede della "Misericordia di San Mauro", alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Avanti a me dottor Giovanni Cerbioni, Notaio in Lastra a Signa ed iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia,

è presente

- **LO CICERO Marco**, nato a Livorno il giorno 5 novembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato

"ESCULAPIO"

con sede in Firenze, via della Mattonaia n. 17 presso lo studio SDB Dal Pino-Becherini Associati, iscritta al Registro del Volontariato Sezione Città Metropolitana di Firenze con D.D. n. 103 del 14 gennaio 2005, **codice fiscale 94108540488**, giusta nomina del 10 novembre 2016; associazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Lo Schiavo di Prato il 22.07.2003 rep. 14.286/9.333 registrato a Prato il 29.7.2003 al n. 1931.

Della identità personale del comparente io Notaio sono certo.

Il comparente nella suddetta qualità, mi chiede di ricevere in forma pubblica il verbale di assemblea della predetta Associazione, assemblea che egli dichiara qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- "1. Nomina segretario verbalizzante;
2. Comunicazione del Presidente;
3. Rinnovo cariche sociali, relative determinazioni;
4. Modifiche statutarie;
5. Varie ed eventuali."

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente LO CICERO Marco, ai sensi di statuto e per designazione unanime dei presenti, il quale dichiara, constata e fa constatare:

1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo alle ore 7:00 (sette) in prima convocazione, che risulta essere andata deserta, e per questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione, in conformità allo statuto sociale;

2) che sono presenti gli Associati e precisamente:

= per l'associato **"FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA"**, con sede in Firenze, via dello Steccuto n. 38/40, codice fiscale 94177610485, Associazione riconosciuta iscritta in data 19 luglio 2011 al n. 786 del Registro delle Persone giuridiche private della Regione Toscana ed iscritta al n. 2671 del Registro Generale del Volontario - Sezione Pro-

Registrato a Firenze:
il 24/07/2020
n. 26192
Serie 1T
Pagati euro 356,00

vincia di Firenze, oltre al Presidente Avv.to CORSINOVI Alberto, nato a Lastra a Signa (FI) il giorno 14 marzo 1959; con la precisazione che detta Federazione è subentrata alla "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA", con sede in Firenze, via dello Steccuto nn. 38/40, codice fiscale 80006790481, nella partecipazione alla Associazione di cui è verbale, giusto atto di cessione di ramo di azienda ai rogiti del Notaio Casini di Firenze in data 29 dicembre 2014 Rep. 3448 Racc. 2589 registrato a Firenze il 23 gennaio 2015 al n. 1363/1T, sono presenti i seguenti delegati:

- **BILOTTA Antonio** nato a Rocca Imperiale (CS) il giorno 14 febbraio 1950;
- **PIERONI Massimiliano**, nato a Pistoia (PT) il giorno 10 marzo 1964;
- **NENCIONI Paolo**, nato a Scandicci (FI) il giorno 19 luglio 1961;
- **SARDELLI Enrico**, nato a Firenze il giorno 28 settembre 1986;
- **NOVI Maurizio**, nato a Pontedera (PI) il giorno 5 ottobre 1976;

tutti in proprio;

è assente **BARSANTI Claudia**;

= per l'associato "**COMITATO REGIONALE A.N.P.A.S. Toscana**" in sigla "A.N.P.A.S. Toscana" con sede in Firenze, via Pio Fedi n. 46/48, codice fiscale 80032990485, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con Decreto Regionale 19 settembre 1994 al n. 924 e nel Registro delle persone giuridiche presso la Regione Toscana al n. 601, oltre al Presidente **BETTINI Dimitri**, nato ad Empoli il giorno 27 maggio 1978, sono presenti i seguenti delegati:

- **BETTINI Dimitri**, sopra generalizzato;
- **LO CICERO Marco**, comparente sopra generalizzato;
- **MORETTI Lamberto**, nato a Montepulciano (SI) il giorno 8 agosto 1961;

tutti in proprio;

- è assente **BALLERINI Renato**, nato a Casola in Lunigiana (MS) il giorno 5 giugno 1953;

sono altresì presenti:

- **VETRINI Luca**, nato a Firenze il giorno 18 giugno 1962, in proprio e:

- **BIAGIONI Mauro**, nato a Grosseto il giorno 20 febbraio 1952, quest'ultimo collegato in videoconferenza ai sensi del D.L. 18/2020 art. 73 co.4, da Follonica, via Trasimeno n. 32, dalla propria abitazione, con sistemi che consentono al Presidente di identificarlo con certezza ed al delegato di interagire direttamente ed in modo continuativo;

= tutto il Consiglio Direttivo in persona di **LO CICERO Marco** (Presidente), **SARDELLI Enrico** (Vice-Presidente), **Nencioni Paolo**, **NOVI Maurizio** e **Bettini Dimitri** (Consiglieri);

2) che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti i presenti;

3) che non risultano cause di limitazione o di esclusione del diritto di voto, il Presidente al riguardo domanda se alcuno dei presenti abbia rilievi da formulare ed attesta che tutti i partecipanti all'Assemblea, interpellati sul punto, hanno confermato di non essere a conoscenza di cause che limitino o escludano il diritto di voto di alcuno dei partecipanti; da' altresì atto che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di quanto all'ordine del giorno dichiarandosi sufficientemente informati;

4) che pertanto l'assemblea risulta regolarmente convocata, costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

L'assemblea, richiesta dal Presidente consente l'inversione della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, mettendo l'approvazione del nuovo statuto quale primo punto da trattare.

Prende la parola il Presidente che passa ad esporre all'assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante la nuova disciplina del c.d. "Terzo Settore" e successive modifiche, si è reso necessario adeguare il vigente statuto.

Quindi, il Presidente propone di procedere a tale adeguamento sostituendo integralmente lo statuto vigente con lo statuto del quale procede a dare lettura all'assemblea; il Presidente mi consegna detto nuovo statuto per allegarlo al presente atto sotto la lettera "A".

Non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

L'assemblea, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, secondo l'accertamento fatto dal Presidente,

DELIBERA:

= di sostituire il vigente statuto sociale, così come proposto dal Presidente, approvando il nuovo testo di statuto aggiornato integralmente, che il Presidente mi ha consegnato e che è stato allegato sotto la lettera "A".

= di conferire mandato all'organo amministrativo affinché proceda a dare attuazione a quanto sopra deliberato.

Il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara di non richiedere la verbalizzazione da parte di me Notaio degli ulteriori punti all'ordine del giorno di competenza della assemblea, la quale prosegue senza la mia verbalizzazione.

Sono le ore diciotto e minuti trenta.

Imposte e spese inerenti a questo atto sono a carico dell'Associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte da persona di mia fiducia mediante elaboratore elettronico e in parte di mio pugno, ho letto al comparente

che dichiara di approvarlo riconoscendolo conforme alla propria volontà.

Consta di fogli due e otto pagine, oltre quanto allegato.

Viene sottoscritto da ogni comparente e da me Notaio alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Firmato da: Lo Cicero Marco, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo.

STATUTO

Titolo I - Disposizioni generali

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

La Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e ANPAS Toscana ODV, articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, costituiscono l'Associazione di associazioni di volontariato, denominata **"ESCULAPIO ODV"**.

L'Associazione è una Organizzazione di Volontariato (OdV) ai sensi e per gli effetti di cui al D.LGS 117 del 03 luglio 2017, e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione "ESCULAPIO ODV" è costituita da soggetti che dichiarano di accettare, come in effetti accettano con la loro adesione, le norme di questo Statuto.

L'Associazione si configura come Associazione privata e potrà assumere la personalità giuridica.

ART. 2 - FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione, nella continuità degli ideali e delle finalità della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e del Comitato Regionale ANPAS della Toscana, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, ovvero il coordinamento, l'organizzazione e la gestione dei servizi svolti dalle associate e dalle Associazioni ad esse aderenti. Fanno parte degli

scopi sociali gli interventi e le prestazioni in ambito sanitario, sociale e socio sanitario, la progettazione tecnico professionale, il reclutamento e la formazione degli operatori tecnici di Centrale Operativa, trasporto sociale istituzionale, trasporto socio sanitario pubblico e privato, trasporto materiali e similari; il coordinamento delle suddette funzioni in ambito locale, provinciale, di area vasta, regionale o nazionale; l'analisi dei processi tecnologici e di innovazione generali e specifici, informatici ed informativi; la sperimentazione di modelli di efficienza ed appropriatezza in ambito sociale e socio sanitario e di rete; l'applicazione dei medesimi modelli in ambito geografico di riferimento; la collaborazione con enti o istituti scientifici universitari per l'individuazione e sperimentazione di nuove pratiche.

Ai fini di quanto previsto dalle norme vigenti, sono comunque rilevanti, seppur a solo titolo esemplificativo, per l'attività dell'Associazione tutti i seguenti settori:

- la promozione, lo sviluppo e la razionalizzazione di alcuni servizi delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore rivolti alla popolazione. In particolare, scopo principale dell'Associazione è la gestione e l'organizzazione del servizio di trasporto socio sanitario pubblico, privato, trasporto materiali e similari svolto dalle organizzazioni di volontariato aderenti ai soci dell'Associazione stessa, e ciò anche mediante l'istituzione e la gestione di apposite strutture de-

centrate denominate "Centrali Operative del Volontariato", in sede singola o integrate nelle Centrali 118 o del Numero Unico NUE 112;

- le iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- le iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- le iniziative di formazione;
- qualunque azione prevista da bandi di progetto proposti da Enti Pubblici, istituzionali e privati;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle elencate.

ART. 3 - PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti delle associate. L'Associazione si avvale altresì di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e con le strutture di governo territoriale dei soci Fondatori.

Sempre al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o

imprese aventi scopo affine o analogo al proprio, partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese.

ART. 4 - SEDE SOCIALE

La sede legale dell'Associazione è stabilita nella Regione Toscana, avendo prevalente ambito di riferimento regionale.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

ART. 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II - Soci

ART. 6 - SOCI

L'Associazione si compone dei soci che l'hanno costituita e che assumono la denominazione di soci fondatori. Nonché di soci che possono chiedere di essere ammessi, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione.

Possono fare parte della Associazione solamente quelle organizzazioni di volontariato che rispondono ai requisiti della vigente normativa ed in particolare:

I. abbiano le stesse caratteristiche di rappresentatività dei soci fondatori, e quindi siano associazioni, organismi di organizzazioni a carattere nazionale e/o regionale, enti per il coordinamento ovvero confederazioni di organismi di volontariato che svolgono attività sanitarie e/o sociali in almeno nove (9) province della Regione Toscana e che rappresentino le

	stesse a livello almeno regionale;	
	II. siano dotate di mezzi, personale ed attrezzature idonee da	
	adibire a tali servizi;	
	Tali requisiti sono comunque valutati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione dell'Associazione.	
	ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati	
	agli stessi doveri, fatti salvi i diritti particolari ricono-	
	sciuti nel presente statuto ai soli soci Fondatori.	
	Gli associati sono tenuti ad osservare oltre alle disposizioni	
	del presente Statuto anche quelle dei regolamenti da esso de-	
	rivanti, nonché le direttive e delibere che nell'ambito delle	
	disposizioni medesime sono emanate dagli organi	
	dell'Associazione.	
	Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Salvo	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate	
	e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 8 - DIMISSIONE ED ESCLUSIONE	
	La qualità di socio può essere perduta:	
	I Per recesso, che deve essere comunicato a mezzo lettera rac-	
	comandata, posta elettronica certificata o qualsiasi mezzo at-	
	testante l'avvenuto ricevimento entro sessanta giorni dal ter-	
	mine dell'esercizio.	
	II. Per esclusione. Può comportare l'esclusione	
	dall'Associazione la mancata osservanza degli obblighi statu-	

tari e regolamentari ovvero l'esistenza di gravi ragioni che rendano incompatibile l'appartenenza del socio al sodalizio.

La decisione viene presa dall'Assemblea a maggioranza, nel rispetto del contraddittorio e secondo le formalità stabilite dal regolamento generale.

III. Per scioglimento. Lo scioglimento può essere deliberato solamente dall'Assemblea ai sensi e con le modalità previste nel presente Statuto.

La cessazione dalla qualità di socio non esonera dall'obbligo di versamento delle quote e dei contributi associativi stabiliti dall'Assemblea per l'anno in corso, ovvero di soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione di carattere economico pendente nei confronti dell'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

Titolo III - Organi Sociali

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente ed il Vice Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo.

ART. 10 - COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo che rappresenta la continuità

delle realtà federative che costituiscono l'Associazione ed i valori associativi, le peculiarità ereditate dalla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e dal Comitato Regionale ANPAS della Toscana.

L'Assemblea è composta da CINQUE delegati per ciascuno dei soci fondatori e da UN delegato per ciascun socio ordinario. Ciascun delegato ha diritto ad esercitare un voto in Assemblea.

I soci nominano e revocano insindacabilmente, al loro interno, i delegati che li rappresenteranno nell'Assemblea, scegliendoli in ossequio delle disposizioni dei loro Statuti e Regolamenti interni.

Le competenze inderogabili dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e la relazione che lo accompagna, nonché il bilancio preventivo, e delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione e le eventuali modifiche statutarie.

L'Assemblea dispone la costituzione di altri enti, del terzo settore o di società, ovvero delibera la partecipazione a soggetti di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in sua sostituzione dal Vice Presidente. Entrambi partecipano alle sedute con diritto di voto.

ART. 11 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato da un segretario nominato dall'Assemblea medesima ad ogni riunione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea:

- almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione dei bilanci dell'Associazione;

- quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione;

- quando, con domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, lo richieda almeno un terzo dei delegati;

- ogni qual volta lo ritenga opportuno.

In ogni caso, l'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno, di cui una entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, salvo che per particolari esigenze si renda necessario differire l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o qualsiasi mezzo attestante l'avvenuto ricevimento, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, spedita a ciascun socio ed a ciascuno degli aventi diritto ad assistere, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza; la seconda convocazione potrà avvenire ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

ART. 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONI

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei delegati rappresentanti dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide soltanto se approvate a maggioranza dei votanti presenti.

Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione vengono prese con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

I voti vengono espressi in forma palese tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, primo comma, del codice civile, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 13 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sei (6) ad un massimo di dodici (12) membri nominati dall'Assemblea anche al proprio interno, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo di quattro anni fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del mandato.

Nell'Assemblea riunita per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è riservata ai soci Fondatori (Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e Comitato Regionale A.N.P.A.S. della Toscana), nell'ipotesi ci siano anche soci

Ordinari, la nomina di un numero di componenti pari al 40% (quaranta per cento) ciascuno.

Con le precisazioni di cui sopra in ordine alla riserva a favore dei soci Fondatori, sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Spetterà esclusivamente ai soci Fondatori oppure ai soci Ordinari che lo hanno nominato sostituire il Consigliere di Amministrazione che durante il mandato venga a cessare dalle proprie funzioni per una qualsiasi causa; a tal fine, verrà convocata una nuova Assemblea per l'assegnazione della carica.

Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dal Consiglio di Amministrazione cessano comunque alla data in cui doveva spirare il mandato del consigliere che egli andrà a sostituire.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione, di proposta e di impulso dell'attività dell'Associazione.

Per la validità delle proprie riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti.

Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il provvedimento si considera non approvato.

Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli at-

	tribuiti dal presente Statuto ad altro organo	
	dell'Associazione ed in particolare all'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il	
	Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione predispone in genere tutti i	
	piani e programmi di indirizzo necessari alla gestione	
	dell'Associazione, inoltre:	
	a) redige il bilancio e la relazione attinente;	
	b) formula i programmi di regolamenti interni e le proposte in	
	materia di modifiche statutarie e di scioglimento	
	dell'Associazione;	
	c) propone le eventuali iniziative in materia di imprese stru-	
	mentali;	
	d) delibera in materia di gestione immobiliare, patrimoniale e	
	sulle attività funzionali agli scopi sociali;	
	e) delibera la vendita e l'acquisto di beni immobili;	
	f) delibera la contrazione di mutui e la richiesta di affida-	
	menti bancari;	
	g) determina la quota sociale annuale.	
	Il Consiglio di Amministrazione ordina e dispone in relazione	
	alla struttura operativa dell'Ente, che risponde al Consiglio	
	stesso, e ne disciplina la composizione ed il funzionamento.	
	È altresì compito del Consiglio di Amministrazione adottare i	
	provvedimenti concernenti tutti i rapporti di dipendenza e	
	collaborazione.	

Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare deleghe al Presidente, al Vice Presidente ad uno o più Consiglieri per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi. Fatta eccezione per i compiti che per statuto o legge sono rimessi alla decisione dell'Assemblea, può essere delegato il disbrigo di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, stabilendo criteri, condizioni, limiti e relativa rappresentanza.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio dirigenti, dipendenti dell'Associazione, o persone di cui ritenga utile la presenza, cui non si opponga alcun consigliere presente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'istituzione o la soppressione di eventuali sedi secondarie.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore Regionale

ART. 15 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel numero minimo di quattro per anno, sono convocate dal Presidente dell'Associazione ogni qual volta ne ravvisi la necessità o opportunità ovvero quando gliene facciano richiesta motivata almeno la metà dei consiglieri o dall'organo di controllo o dal revisore legale quando previsto.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno da

trattare devono essere inviati al domicilio dei singoli componenti dell'organo che hanno diritto di partecipare o di assistere a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica certificata o qualsiasi mezzo attestante l'avvenuto ricevimento, almeno otto (8) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, motivata nell'avviso di convocazione, la convocazione può avvenire con almeno due (2) giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

ART. 16 – PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e svolge, nel rispetto delle competenze dei vari organi collegiali, compiti di stimolo e di coordinamento istituzionale al fine di assicurare l'ordinato funzionamento complessivo degli organi e della struttura operativa.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Sottoscrive gli atti e quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto attribuito dallo Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti alle altre cariche sociali; vigila sulla conservazione e la tenuta dei documenti.

Il Presidente, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, di concerto con il Vice-Presidente, adotta ogni provvedimento

e compie qualsiasi atto opportuno e/o necessario per il buon andamento o per le necessità dell'Associazione, anche se di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva poi la necessità di sottoporlo alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal Vice Presidente e, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, può delegare, a quest'ultimo, in parte o interamente i propri poteri.

In caso di impedimento del Presidente ad esercitare le sue funzioni, queste spettano al Vice Presidente.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Associazione per la revisione legale dei conti può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 - COORDINATORE REGIONALE

Il Coordinatore Regionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Coordina le attività ed i progetti attivi a livello generale, attuando le deliberazioni del Consiglio e perseguendo i migliori indirizzi per la buona condotta

dell'Associazione. Progetta e propone percorsi di innovazione e sviluppo. Collabora ed interagisce con le articolazioni associative territoriali, le figure tecniche di riferimento e il Comitato Tecnico.

Collabora con le figure tecniche istituzionali di diretto riferimento presso gli Enti preposti.

ART. 20 - COMITATI TECNICI TERRITORIALI

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali l'Associazione si può dotare di più Comitati Tecnici, con funzioni propositive dal punto di vista tecnico - operativo e consultive per il Consiglio di Amministrazione.

I Comitati Tecnici sono composti dai Coordinatori delle aree territoriali coincidenti con le strutture di interesse sanitario e socio-sanitario, nonché da tutti i Responsabili Tecnici delle centrali/strutture operative istituite nel medesimo territorio Regionale.

I Comitati hanno facoltà di riunirsi congiuntamente per la trattazione di questioni di interesse comuni.

I pareri dei Comitati Tecnici non sono vincolanti e possono costituire spunto di indirizzo programmatico. Dei Comitati Tecnici possono far parte anche membri non appartenenti all'Associazione Esculapio, scelti dal Consiglio di Amministrazione o dal Coordinatore Regionale tra personalità affermate nel campo della ricerca medico - scientifica, delle innovazioni tecnologiche, di una libera professione economica,

giuridica e sanitaria ovvero nel campo della gestione finanziaria, acquisendo dunque profilo non solo tecnico ma anche scientifico. Dei Comitati tecnici fanno parte di diritto i responsabili dell'organismo regionale, nell'ambito del settore di intervento.

Il Comitati tecnici sono presieduti dal Coordinatore Regionale.

La disciplina dei predetti Comitati Tecnici è dettagliata dal regolamento generale dell'Associazione.

ART. 21 - VERBALIZZAZIONE

Delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché delle riunioni tenute dai Comitati Tecnici, devono redigersi appositi verbali in forma riassunta, sottoscritti dal Presidente dell'Associazione.

Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente.

Titolo IV - Risorse Economiche

ART. 22 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- Beni mobili, immobili e mobili registrati, che, per acquisto, lasciti e donazioni, comunque vengano in possesso della

stessa;

- Titoli mobiliari pubblici e privati;

- Somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;

- Depositi bancari.

ART. 23 - BENI

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione può ricevere le donazioni ed accettare, con beneficio d'inventario, i lasciti testamentari, anche sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore; in tal caso il Presidente attua le delibere di accettazione, approvate dal Consiglio di Amministrazione, e compie i relativi atti giuridici.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 24 - ENTRATE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di finanziamento dell'Associazione medesima sono costituite:

- dalle quote sociali e dai contributi versati annualmente dagli associati, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

- da contributi, dalle erogazioni e dai lasciti straordinari, in denaro e non, corrisposti dagli associati o da Enti o da Associazioni, la cui attività non sia in contrasto con i fini perseguiti dall'Associazione;
- dalle sovvenzioni e dai contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi;
- dalle entrate percepite per l'esecuzione delle convenzioni;
- da ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative, quali, ad esempio, manifestazioni ed iniziative;
- da attività diverse, direttamente connesse alle finalità statutarie;
- in genere, da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche consentite dalla legge.

Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ART. 25 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche di Consigliere di amministrazione, di Presidente e Vice-Presidente vengono assolte in maniera rigorosamente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentalmente provate per l'attività prestata a favore dell'Associazione.

I dipendenti dell'Associazione non possono ricoprire alcuna carica elettiva.

ART. 26 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI GESTIONE E DEL CAPITALE

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, gli avanzi della gestione patrimoniale, nonché le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio annuale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, salvo quanto disposto in merito dal presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve contenere, in maniera dettagliata, le entrate e le uscite relative al periodo di un anno, suddivise per singole voci.

Il Consiglio di Amministrazione predispone alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ivi compresa la relazione di missione e i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, se nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

L'assemblea può delegare il Consiglio di Amministrazione ad apportare modifiche al bilancio preventivo in relazione alle maggiori entrate accertate e ad apportare variazioni all'interno dello stesso entro un massimo del 10% delle singole voci, mantenendo inalterato il dato globale.

ART. 28 - REGOLAMENTI

Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di esecuzione del presente Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Può altresì adottare altri regolamenti specifici necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

Titolo V - Disposizioni finali

ART. 29 - SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta su delibera dell'Assemblea straordinaria e in tale sede dispone circa la liquidazione e la destinazione del patrimonio sociale.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, con delibera nel rispetto ed in ossequio di quanto previsto e disposto dalla vigente normativa, il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio Regionale del RUNTS, viene devoluto ad una o più associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con la medesima delibera, l'Assemblea nomina tre liquidatori, determinandone i poteri e le competenze, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla legge; in caso di disaccordo provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze.

ART. 30 - RAPPORTI DI LAVORO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualsiasi altra forma di lavoro esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Qualsiasi rapporto di lavoro instauratosi tra l'Associazione ed i prestatori di lavoro, sia dipendenti sia autonomi, è disciplinato dalla legge.

Spetta al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità oppure ai singoli Consiglieri a ciò delegati deliberare i

provvedimenti di assunzione e di licenziamento ed ogni altro provvedimento inerente ai rapporti di lavoro, ivi compresi quelli disciplinari. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà fin dal suo insediamento delegare uno o più Consiglieri per la gestione dei dipendenti e dei relativi rapporti di lavoro.

È invece compito del Coordinatore curare i rapporti con il personale dipendente in forza all'Associazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, applicando quanto definito in sede di Consiglio di Amministrazione ed attuando comunque tutte quelle azioni utili al buon funzionamento organizzativo dell'Associazione.

ART. 31 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se esistente.

Tutti i libri di cui sopra sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatto salvo quello delle adunanze dell'Organo di

Controllo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali
previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione.

ART. 32 - LA LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si deve
fare riferimento alle vigenti disposizioni di legge in mate-
ria.